**John Locke**

***Il Secondo Trattato sul Governo* (1690)**

(titolo originale: *An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil, Government*; traduzione di A. Gialluca, Milano RCS Libri, 2010, 176 s.)

222. La ragione per cui gli uomini entrano in società è la conservazione della loro proprietà; e il fine in vista del quale essi eleggono e conferiscono autorità al legislativo è che possano essere emanate leggi e poste regole per la custodia e la difesa della proprietà di tutti i membri della società, tali da limitare il potere e moderare il dominio di ogni parte o membro di essa. Infatti poiché non si può mai supporre rappresenti la volontà della società che il legislativo abbia il potere di distruggere ciò che ciascuno intende garantire entrando in società e sottomettendosi ai legislatori costituiti come tali dal popolo stesso, ogniqualvolta i legislatori tentano di sottrarre o distruggere la proprietà del popolo, o di ridurlo in schiavitù sotto un potere arbitrario, si pongono in stato di guerra con esso; ed esso è perciò esentato da ogni ulteriore obbedienza e torna libero di ricorrere al comune rimedio che Dio ha messo a disposizione di tutti gli uomini contro la forza e la violenza. Ogniqualvolta dunque il legislativo trasgredisce questa fondamentale regola della società e per ambizione, timore, follia o corruzione tenta di assumere in proprio o mettere nelle mani di altri il potere assoluto sulla vita, la libertà e i beni del popolo, con questa violazione del mandato perde il potere che il popolo ha posto nelle sue mani per fini totalmente opposti; e questo ritorna al popolo, che ha il diritto di riprendersi la sua libertà originaria e provvedere con l’istituzione di un nuovo legislativo (quello che riterrà più adatto) alla propria salvezza e sicurezza; che è il fine in vista del quale esso si costituisce in società. Quanto ho detto qui riguardo al legislativo in generale vale anche per il supremo esecutore, il quale avendo un duplice mandato – la partecipazione al legislativo e la suprema esecuzione della legge – agisce contro entrambi quando impone il proprio valore arbitrario come legge della società.